

IL RESPONSABILE UOS COMUNICAZIONE E URP

PREMESSO che il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo della ASL Roma 2 con funzioni di consulenza tecnico – sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92 art. 3 e s.m.i., dalla Legge della Regione Lazio n. 18/94 ed s.m.i. nonché dalle Delibere di Giunta della Regione Lazio n. 2034/2001, n. 1220/2002 e del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 40 del 10.06.2011 “Atto di indirizzo per l’adozione di autonomia aziendale delle Azienda Sanitarie della Regione Lazio”;

VISTO che con la delibera n. 463 del 28.02.2019 e s.m.i. della ASL Roma sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio dei Sanitari;

RITENUTO necessario e opportuno definire attraverso un regolamento il funzionamento del Consiglio dei Sanitari;

PROPONE

- di adottare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Sanitari ASL Roma 2

IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell’atto deliberativo n. 1 del 01.12.2016

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell’U.O. proponente indicata nel frontespizio.

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, **Dott.ssa Silvia Cavalli**, e dal Direttore Sanitario, **Dott.ssa Marina Cerimele**;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,

- di adottare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Sanitari ASL Roma 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Flori Degrassi

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEI SANITARI
ASL ROMA 2**

Indice

Art. 1 - Definizione e funzioni generali

Art. 2 – Composizione e durata

Art. 3 – Modalità e funzionamento del Consiglio dei Sanitari

Art. 4 – Obbligo di riservatezza

Art. 5 – Norma finale

Art. 1 - Definizione e funzioni generali

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo della ASL Roma 2 con funzioni di consulenza tecnico – sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92 art. 3 e s.m.i., dalla Legge della Regione Lazio n. 18/94 ed s.m.i. nonché dal Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. U00259 del 06.08.2014 “Atto di indirizzo per l’adozione di autonomia aziendale delle Azienda Sanitarie della Regione Lazio”

Art. 2 – Composizione e durata

Il Consiglio, nominato con delibera n. 463 del 28.02.2019 e s.m.i., ha sede presso la sede legale della ASL Roma 2 ed costituito dai componenti di diritto e da quelli eletti in base a quanto previsto dalla normativa vigente:

- n. 6 Dirigenti Medici, dipendenti dell’Azienda di cui uno (1) del Dipartimento di Prevenzione;
- n. 1 Dirigente Medico veterinario;
- n. 1 Medico Specialista ambulatoriale;
- n. 1 Medico di Medicina Generale;
- n. 1 Pediatra di Libera scelta
- n. 4 Dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nella ASL;
- n. 1 Operatore dell’Area Infermieristica;
- n. 2 Operatori dell’Area tecnico- sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Consiglio dura in carica tre (3) anni. In caso di decadenza conserva le proprie funzioni fino al rinnovo e, comunque, non oltre centoventi (120) giorni dalla scadenza naturale.

I componenti del Consiglio possono essere eletti per un massimo di due (2) volte consecutive. In caso di assenze prive di adeguata giustificazione e non dovute ai

congedi di Legge per tre (3) sedute consecutive ordinarie, il componente viene considerato decaduto.

Il Direttore Generale provvede allo scioglimento del Consiglio qualora per tre (3) volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà + 1) dei componenti.

In caso di dimissioni o cessazioni dalla carica di un componente si procede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dagli esiti delle elezioni. Qualora, a causa dell'esaurimento della lista di riferimento non sia più possibile procedere alla sostituzione di un componente cessato, il Direttore Generale indice nuove elezioni, esclusivamente per il profilo professionale carente. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia concessa ai Consiglieri per un periodo superiore a mesi sei (6).

Il Consiglio dei Sanitari, nella prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio può designare taluni Consiglieri quali componenti di specifiche Commissioni delegate allo studio di particolari problematiche, ogni volta che ne ravvisa la necessità. I pareri, le deduzioni e le proposte formulate dalle suddette Commissioni dovranno essere discusse dal Consiglio ai fini della convalida.

Art. 3 – Modalità e funzionamento del Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione del Direttore Sanitario Aziendale che ne fissa l'ordine del giorno in considerazione delle problematiche da affrontare e tenuto conto delle richieste motivate dai componenti del Consiglio stesso. Si riunisce, di norma, almeno ogni due (2) mesi.

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Direttore Sanitario Aziendale o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è inviata ai componenti del Consiglio dei Sanitari mediante mail con almeno sette giorni di preavviso. Nella convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La comunicazione della convocazione è inviata per conoscenza anche al Direttore Generale.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato 24 ore prima.

Per ogni argomento posto in discussione, indicato nella nota di convocazione, può essere individuato dal Direttore Sanitario Aziendale un consigliere relatore, il quale, dopo aver preventivamente preso visione degli atti e documenti riguardanti l'oggetto di discussione, illustra l'argomento al Consiglio per l'espressione del parere.

Per particolari e complessi argomenti, il Direttore Sanitario Aziendale può affiancare al relatore uno o più consiglieri che coadiuvino lo stesso nell'istruttoria della pratica.

Il relatore, per l'approfondimento delle funzioni istruttorie e di preparazione per gli argomenti da trattare, si avvale dei Responsabili di Unità Operative di volta in volta interessate.

Il Direttore Sanitario Aziendale può nominare come relatore anche il Responsabile di Unità Operativa interessata o altro Esperto di sua fiducia.

Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari è richiesta la maggioranza dei Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Qualora si debba procedere ad approvare eventuali proposte, queste devono intendersi approvate quando abbiano raccolto la maggioranza semplice dei voti.

Le proposte di modifica e/o integrazione riguardanti il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

I relatori invitati, non membri del Consiglio, non partecipano alle votazioni.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto dal Segretario uno specifico verbale che viene trasmesso con email a ciascuno dei Consiglieri per le eventuali integrazioni entro tre (3) giorni dal ricevimento.

La qualità di componente del Consiglio dei Sanitari e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.

Il supporto organizzativo del Consiglio è demandato alla UOS Comunicazione e URP che provvederà alla conservazione dei verbali di seduta approvati e alla pubblicazione degli stessi sul sito intranet della ASL Roma 2 e di tutti gli atti del Consiglio che dovranno essere tenuti a disposizione di ciascun Consigliere per la consultazione.

La predetta U.O. provvederà altresì alla predisposizione delle note di convocazione per gli incontri del Consiglio e alla trasmissione delle stesse per posta elettronica; alla gestione ed al sistematico aggiornamento di un elaborato, sia cartaceo che elettronico, per la registrazione della corretta partecipazione dei Consiglieri agli incontri; all'inoltro via email del materiale di interesse.

Inoltre la U.O. segnalerà tempestivamente al Presidente e al Segretario eventuali cause di decadenza dei Consiglieri nonché cause di scioglimento del Consiglio stesso.

Art. 4 – Obbligo di riservatezza

L'attività del Consiglio dei Sanitari richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

Art. 5– Norma finale

L'Azienda di intesa con il Consiglio si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche, rettifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie anche alla luce di eventuali innovazioni normative intervenute in materia.

Segue Deliberazione n. 1652 del 01 AGO. 2019

PUBBLICAZIONE

In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale.

in data 01 AGO. 2019

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott. Roberto Attilio Braghini

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data 01 AGO. 2019
con osservazioni

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n. _____ pagine.

Roma, _____